



COMUNE DI TREVIOLO

(Provincia di Bergamo)

Delibera N. 2 del 24/04/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta aperta –

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - MODIFICA ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** addì **ventiquattro** del mese di **Aprile** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano

		PRESENTE	ASSENTE
1	GANDOLFI PASQUALE GIOVANNI	SI	==
2	LOCATELLI MARTINA	SI	==
3	SCIOLTI ANTONIO	SI	==
4	PIARULLI MARTA	SI	==
5	INVERNICI VIRNA	SI	==
6	COLLEONI MONICA	SI	==
7	TAIOCCHI GIUSEPPE	SI	==
8	POLI STEFANO	SI	==
9	PESENTI GIANMAURO	SI	==
10	RUSTICO ROBERTO	SI	==
11	GHEZZI SILVIA DAFNE	SI	==
12	LUZZANA LAURA	SI	==
13	MASPER GIANFRANCO	SI	==
14	ARICI CRISTINA	==	SI
15	MAPELLI LINDA	SI	==
16	MANZONI GRAZIANO	SI	==
17	ZANCHI FABIANO	SI	==

PRESENTI
16

ASSENTI
1

Assiste il Segretario comunale **dott.ssa Cosima De Carlo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **Pasquale Gandolfi, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto al **N. 2** dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA

-la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”;

-il D.L. n. 18 in data 17/03/2020 che all’art. 73 comma 1 testualmente stabilisce quanto segue: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione di Consiglio Comunale, in quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell’Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto mediante piattaforma Cisco Webex;

ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento;

PREMESSO che:

- l’art. 1 del Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF, e che tale norma è stata successivamente modificata dall’art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2016, n. 296;
- i comuni possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale con deliberazione da pubblicare sia sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e del Ministero della Giustizia e l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico anche ai sensi del D.L. n. 201/2011;
- il Comune di Treviolo ha istituito l’addizionale comunale all’IRPEF con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/02/2000;
- la percentuale di addizionale comunale all’IRPEF era prevista nella misura dello 0,2% fino al 2019 con soglia di esenzione fino ad € 15.000,00 di reddito imponibile;

VISTI:

- l’art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*

- l’art.1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 che recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate*

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'art.1 comma 11 del D.L. n. 138/2011 convertito con la Legge n. 148/2011 è stato abrogato l'art.5 del D.Lgs. n. 23/2011 ripristinando la possibilità per i comuni di aumentare le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF fino al limite massimo dello 0,8%;

CONSIDERATO che:

- la lettera b) della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), ha previsto la possibilità, introducendo il comma 3-bis all'articolo 1 del decreto legislativo 360/98, che possa essere introdotta ed applicata una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF in ragione di specifici requisiti reddituali;
- l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;

ATTESO che:

- la richiamata norma del D.L. n. 138/2011 consente la fissazione di soglie di esenzione ai sensi dell'art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998;
- tali soglie funzionano quale limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale si applica al reddito complessivo.

PRESO ATTO del decreto 13 dicembre 2019, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 295 del 17 dicembre 2019 del Ministero dell'interno di differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

CONSIDERATO che con l'approvazione del Decreto “Cura Italia” all'art. 107, è stata concessa una proroga della scadenza del bilancio di previsione 2020/22 e del rendiconto 2019, entrambi spostati dal 30 aprile al 31 maggio 2020.

CONSTATATO che l'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche rappresenta entrata indispensabile al fine di disporre delle risorse necessarie, in relazione ai programmi amministrativi e alla qualità dei servizi da garantire, come risulta dai dati finanziari e contabili raccolti in sede di predisposizione dello schema del bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data odierna, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale IRPEF per le annualità d'imposta a partire dal 2020;

DATO ATTO che l'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'Ente, per realizzare i programmi previsti nel bilancio 2020/2022 e documenti allegati, e per mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati alla collettività, rende necessario un provvedimento di variazione delle vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL);

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

VISTI:

- il D.Lgs. n.267/2000 (TUEL); il D.Lgs. n.118/2011 e gli allegati principi contabili applicati;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità armonizzata;

Relaziona l'assessore Sciolti che illustra il punto posto all'ordine del giorno e si rinvia al contenuto del verbale deliberazione n. 1 del 24/04/2020;

Relativamente agli interventi dei consiglieri comunali effettuati nel corso della discussione del presente argomento, questi ultimi potranno prendere visione delle relative registrazioni su supporto digitale con le modalità esplicitate nell'art. 58 comma 4 del vigente Regolamento del Consiglio comunale;

Al termine degli interventi, il Sindaco pone in votazione il punto 2 dell'ordine del giorno:

Consiglieri presenti: nr. 16 (sedici)

Consiglieri favorevoli: nr. 12

Consiglieri contrari: 4 (Masper, Mapelli, Manzoni, Zanchi)

Consiglieri astenuti: nr.0

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI STABILIRE**, con decorrenza 01.01.2020, per le motivazioni addotte in narrativa, nella misura unica dello 0,8%, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, prevista dall'art.1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360;
3. **DI STABILIRE** la soglia di esenzione fino ad € 25.000,00 di reddito imponibile, come stabilito dall'art. 7 del regolamento comunale approvato in data odierna;
4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione e copia del regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze del MEF;
5. **DI PUBBLICARE** copia della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art.5 della legge 212/2000;
6. **DI RENDERE** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 267/2000, con separata votazione che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti: nr. 16 (sedici)
Consiglieri favorevoli: nr. 12
Consiglieri contrari: n. 0
Consiglieri astenuti: nr. 4 (Masper, Mapelli, Manzoni, Zanchi)

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Pasquale Gandolfi

Il Segretario Comunale
dott.ssa Cosima De Carlo

(): Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Treviolo ed è stato firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).*